

Provincia di Vercelli

PROGETTO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SORBA LOCALIZZATO IN COMUNE DI RASSA TRA LE LOCALITA' CAMPELLO ED IL CONCENTRICO DELL'ABITATO DI RASSA PROPONENTE COMUNE DI RASSA. ART. 12 E 13 DELLA L.R. N. 40/98, D.P.R. N. 357/1997 E L.R. N. 19/2009 E ART. 12 DEL D.LGS N. 387/2003 E S.M.I

Determinazione Dirigenziale n. 240 del 06.04.2018

(Omissis)

Premesso che:

- In data 22.05.2014 il Comune di Rassa ha presentato alla Provincia di Vercelli istanza di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sorba per uso energetico (prot. di ricevimento n.17065 del 27.05.2014), ai sensi del Regolamento Regionale n.10/R/2003 e s.m.i.
- In data 26.05.2014 il Comune di Rassa ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art.12 comma 1 della L.R. n.40/98 e s.m.i., e contestuale Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997 e L.R. n.19/2009, relativamente al Progetto di *"Impianto idroelettrico Sorba localizzato in Comune di Rassa tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di Rassa"* (prot. di ricevimento n.17057 del 27.05.2014), depositando contestualmente copia degli elaborati presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia e dando pubblicazione ad apposito avviso sul quotidiano *"La Padania"* in data 24.05.2014.
- La Provincia di Vercelli, con nota n.17968 del 03.06.2014, ha sospeso l'istruttoria di VIA al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti previsti all'art.12 del Regolamento Regionale n.10/R relativi alla concorrenza, come stabilito dall'art.26 comma 4 del citato R.R. n.10/R/2003 e s.m.i.
- In data 07.12.2015 il Comune di Rassa ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. (prot. di ricevimento n.41249 del 07.12.2015).
- In data 25.01.2016, presso gli Uffici Provinciali, si è svolta la Visita Locale di Istruttoria ai sensi del R.R.n.10/R/2003 e s.m.i., dal cui verbale è emerso che non sono state presentate domande concorrenti di derivazione idrica.
- Come da esiti della Visita Locale di Istruttoria svoltasi il 25.01.2016, il Comune di Rassa, proponente il progetto, in data 25.06.2016 ha inoltrato elaborati di revisione del progetto, e in data 04.07.2016 ha trasmesso documentazione sostitutiva a quanto già inizialmente trasmesso nel mese di Maggio 2014.
- In data 19.07.2016 si è svolta la nuova Visita Locale di Istruttoria ai sensi del R.R. n.10/R/2003 e s.m.i., al fine di esaminare le integrazioni trasmesse dal Comune di Rassa in esito della precedente riunione del 25.01.2016.
- Come da esiti della Visita Locale di Istruttoria svoltasi il 19.07.2016, il Comune di Rassa, in data 14.07.2016 e 28.07.2016 ha completato la documentazione richiesta per l'avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., e in data 28.07.2016 ha regolarizzato la trasmissione degli elaborati di VIA per la messa a disposizione del pubblico, provvedendo anche al deposito di copia degli elaborati di revisione del progetto all'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli.
- In data 28.07.2016 è stato avviato il procedimento coordinato di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.12 e 13 della L.R. n.40/98, contestuale Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997 e L.R. n.19/2009 e rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- Le opere relative al progetto presentato dal Comune di Rassa rientrano nella categoria progettuale n.41 dell'Allegato B2 della Legge Regionale n.40/98 *"Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100kW, oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo"*; la proposta di progetto di impianto

idroelettrico sul torrente Sorba era già stato sottoposto a Fase di Verifica di VIA nell'anno 2007, conclusasi con il rimando alla fase di Valutazione con D.G.P. n.4297 del 13.09.2007.

- Per gli adempimenti di cui all'art.12 e 13 della L.R.n.40/98 e s.m.i., la Provincia di Vercelli ha indetto e convocato Conferenza dei Servizi che si è tenuta in data 21.09.2016, 06.04.2017, 25.07.2017, 06.12.2017 e in sede conclusiva l'08.02.2018 (**Allegato B** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale); nel procedimento sono stati coinvolti: il Comune di Rassa in qualità di proponente il progetto, ARPA Dip. Vercelli, Azienda Sanitaria Locale ASL Vercelli, Unione Montana dei Comuni della Valsesia; Ente di Gestione delle Aree Protette della Valsesia; Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Torino; Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli Vercelli; Regione Piemonte Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est; Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio Torino; Regione Piemonte Settore Tutela delle Acque Torino; Regione Piemonte Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile Torino; Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Torino, Autorità di Bacino del Fiume Po Parma; Autorità d'Ambito ATO2 Vercelli; CORDAR Valsesia spa; Corpo Forestale dello Stato Vercelli; Vigili del Fuoco Comando Vercelli; Società Valsesiana Pescatori Sportivi Varallo Sesia; ENEL Distribuzione spa.

- Per il procedimento coordinato relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. sono stati coinvolti anche: Ministero dello Sviluppo Economico Torino; Ministero della Difesa – Comando regione Militare Nord Torino; Aeronautica Militare Milano; Gabinetto di Presidenza della Regione Piemonte Torino; Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte Torino; Gestore dei Servizi Elettrici GSE spa Roma; Ufficio delle Dogane Vercelli.

- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito dalla Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/98, ha condotto tutta l'attività istruttoria avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.

- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione istruttoria datata 30.03.2018 (**Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità con le risultanze conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 08.02.2018, ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. (**Allegato B**).

Rilevato che:

- Come risulta dalla documentazione presentata dal Comune di Rassa in data 31.10.2017, il Progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente con presa sul Torrente Sorba, in territorio del Comune di Rassa. L'impianto si compone delle seguenti principali opere:

- Opera di presa con traversa in alveo in località Campello, alla quota di 1.063,00 m s.l.m., e vasca di carico posta al di fuori del limite di 10 m di rispetto del torrente Sorba; sulla traversa sarà rilasciato il DMV. All'imbocco del canale di derivazione è previsto un dispositivo regolatore delle portate derivate. Non è prevista la scala di risalita delle specie ittiche in ragione della presenza di salti invalicabili naturali nel tratto di torrente interferito ed indagato.

- Condotta forzata di diametro mm 700 e lunghezza m 1.100 circa, in sponda sinistra del Torrente Sorba, in parte interrata sotto la strada esistente (circa 700 m) e in parte interrata in aree libere (m 300 circa tratto di monte e m 100 circa tratto di valle) utilizzando la tecnica microtunnelling, meno invasiva rispetto agli scavi tradizionali.

- Centrale di produzione e canale di restituzione (circa 26,00 m) alla quota m 928,00 s.l.m., a monte dell'abitato di Rassa in corrispondenza del ponte della strada comunale, in sponda sinistra del Sorba appena a monte della confluenza del torrente Gronda. L'edificio quasi completamente interrato con parete visibile solo in zona sud della scarpata naturale attuale, rivestita in pietra.

- Le principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico si possono così riassumere: portata media derivata dal Torrente Sorba: 171 l/s (iniziale era 375,00 l/sec poi già ridotta a 342 l/s); portata massima derivata 600 l/sec (iniziale era 1.400 l/sec poi invariata); DMV base 84 l/s (calcolato

secondo il R.R. n.8/R/2007) aumentato a DMV ambientale di 335 l/s equivalente a coefficiente di naturalità di circa 4 con modulazione del 20% (precedenti proposte erano 175 l/s con modulazione 22% e prima 150 l/sec con modulazione 10%); fermo impianto al di sotto dei 405 l/s (rilascio minimo), circa 180 gg (era gg.86 e iniziale era 60 gg.); salto nominale m 135,00 (invariato); condotta forzata diametro mm 700 (iniziale era 900 mm); potenza media nominale dell'impianto 226 kW (precedente era 497 kW); potenza installata 738 kW (precedente potenza massima era 1.540 kW); produzione media annua 1.650.000 kWh/anno (precedente era 3.300.000 kWh/anno e iniziale era 3.600.000 kWh/anno).

- Le opere in progetto interferiscono con la Zona di Protezione Speciale ZPS cod.IT1120027 "*Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba*", per cui si rende necessario l'espressione del Giudizio di Incidenza ai sensi del D.P.R. n.357/1997 e Legge Regionale n.19/2009. Le aree interessate dalle nuove opere risultano essere sottoposte a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n.45/1989. Gli interventi in progetto rendono necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per l'interferenza con corso d'acqua pubblica e con ambito individuato con D.M. 01 Agosto 1985, ritenuto di "... *notevole interesse pubblico di una zona in alta Valsesia e valli laterali nei comuni di Alagna V., Riva V. Campertogno, Rassa, Rima AS. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia, e Varallo.*

Tenuto conto:

- Degli esiti della riunione convocata dalla Provincia di Vercelli, in occasione della Conferenza dei Servizi del 08.02.2018 (**Allegato B**), con gli Enti preposti (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli e Unione Montana dei Comuni della Valsesia -ex Comunità Montana) ai fini della Verifica delle condizioni di strategicità del progetto, come ridimensionato dal Comune di Rassa a Ottobre 2017, secondo i disposti dal PTA; In tale occasione gli Enti preposti, Regione Piemonte, Unione Montana dei Comuni della Valsesia e Provincia di Vercelli, preso atto del documento presentato dal Comune di Rassa con nota in data 18.12.2017 n.1539 e della conferma degli impegni assunti dal Comune stesso, hanno valutato positivamente le azioni proposte ai fini della strategicità dell'impianto, già riconosciuta dalla Provincia con Det.Dir. n.2832 del 19.11.2015.
- Della documentazione presentata dal Comune di Rassa, con l'istanza di VIA del 26.05.2014, come revisionata in data 04.07.2016 e regolarizzata in data 28.07.2016 nonché corretta per alcuni errori in data 12.09.2016, e poi integrata in data 17.02.2017, 30.03.2017 e 23.06.2017, ed ancora integrata con sostituzioni e revisioni in data 31.10.2017 ed infine ulteriormente integrata e precisata in data 31.01.2018; documentazione tutta conservata agli atti ed elencata nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 30.03.2018 (**Allegato A**).
- Degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 21.09.2016, 06.04.2017, 25.07.2017, 06.12.2017 e in sede conclusiva l'08.02.2018 (**Allegato B**), dai quali emerge in sintesi che la documentazione complessivamente presentata dal Comune di Rassa possa essere ritenuta esaustiva e che il Progetto di "*Impianto idroelettrico Sorba localizzato in Comune di Rassa tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di Rassa*" presentato con l'istanza di VIA del 26.05.2014, come revisionato in data 04.07.2016 e regolarizzato in data 28.07.2016 nonché corretto per alcuni errori in data 12.09.2016, e poi integrato in data 17.02.2017, 30.03.2017 e 23.06.2017, ed ancora integrato con sostituzioni e revisioni in data 31.10.2017 ed infine ulteriormente integrato e precisato in data 31.01.2018, possa essere ritenuto compatibile sul Piano Programmatico, Progettuale e Ambientale,
 - sulla scorta della piena attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale complessivamente presentata, e
 - sulla scorta dell'attuazione di un quadro di prescrizioni tecnico-ambientali e indicazioni, come emergenti anche dai pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue, a garantire e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto ambientale interessato nonché a garantire una corretta gestione dell'impianto e della derivazione idrica dal punto di vista strettamente ambientale.

Emerge inoltre dagli esiti di Conferenza dei Servizi, in sintesi, che:

- preso atto del parere positivo, con condizioni, espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota n.15959 del 05.12.2017 in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., e del parere favorevole, con condizioni, espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Valsesia con parere/verbale n.1178/2017 del 31.10.2017, il Giudizio positivo di compatibilità ambientale ricomprende anche l'Autorizzazione Paesaggistica per le opere in progetto ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., alle condizioni tutte stabilite nei sopra richiamati pareri.
- Preso atto del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, pervenuto alla Provincia in data 06.12.2017 prot. n.32491, può essere espresso giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n.19/2009 e D.P.R. n.357/1997 e s.m.i., sul progetto, rispetto al sito facente parte della Rete Natura 2000 – ZPS IT 1120027 “Alta Val Sesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba”, subordinatamente a tutte le prescrizioni stabilite dal Settore Regionale competente.
- A seguito dell'espressione del Giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui sopra, potrà essere rilasciata l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. per l'impianto in progetto. Visto il particolare contesto ambientale interferito e le caratteristiche delle opere in progetto, si stabilisce che le garanzie da prestare a favore della Provincia di Vercelli prima dell'inizio dei lavori, come previsto dalla D.G.R. 30 Gennaio 2012, n.5-3314, siano pari al 50% dell'importo quantificato per la dismissione delle opere ed i ripristini necessari da mettere in atto a fine vita dell'impianto. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Proponente dovrà presentare, il disciplinare sottoscritto di concessione per la derivazione d'acqua dal Torrente Sorba, rilasciato dal competente Servizio Risorse Idriche; Copia della documentazione di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n.259/2003.
- Delle osservazioni sul verbale di Conferenza dell'08.02.2018 avanzate dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali con nota pervenuta alla Provincia in data 06.03.2018 (**Allegato C** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), riguardanti sia i monitoraggi e le semine ittiche da mettere in atto a cura del proponente, e sia la stesura del disciplinare di concessione di derivazione idrica dal Torrente Sorba, osservazioni che possono essere ritenute pienamente condivisibili, e pertanto, nel presente provvedimento finale e nel disciplinare di concessione detti aspetti possono essere meglio precisati, come dettagliato nella Relazione conclusiva del Responsabile del Procedimento datata 30.03.2018 (**Allegato A**).
- Dei pareri, osservazioni e contributi tecnici avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nell'ambito dell'istruttoria esperita di Conferenza dei Servizi (**Allegato C**), agli atti del procedimento e sintetizzati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 30.03.2018 (**Allegato A**). I rilievi, le osservazioni, i pareri e le proposte avanzate da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento sono stati oggetto di dibattito con il Proponente in sede di Conferenza dei Servizi nelle riunioni del 21.09.2016, 06.04.2017, 25.07.2017, 06.12.2017 e in sede conclusiva l'08.02.2018, e hanno contribuito allo sviluppo dell'istruttoria tecnica sul progetto e a definire il quadro autorizzativo da coordinare nel procedimento di VIA e il quadro di prescrizioni e indicazioni stabilito per il giudizio di compatibilità ambientale del progetto esaminato.
- Delle osservazioni e contributi presentati da parte del pubblico, agli atti del procedimento (**Allegato D** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), e richiamati nella Relazione del Responsabile del Procedimento datata 30.03.2018 (**Allegato A**). Tutte le osservazioni presentate sul progetto presentato dal Comune di Rassa con l'istanza di VIA del 26.05.2014, come revisionato in data 04.07.2016 e regolarizzato in data 28.07.2016 nonché corretto per alcuni errori in data 12.09.2016, e poi integrato in data 17.02.2017, 30.03.2017 e 23.06.2017, ed ancora integrato con sostituzioni e revisioni in data 31.10.2017, sono state attentamente considerate e tenute in conto nel corso dell'istruttoria esperita, ed hanno contribuito utilmente allo svolgimento di tutti gli approfondimenti tecnico ambientali sui diversi aspetti meritevoli di attenzione, come peraltro evidenziato anche dagli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento. Il Comune di Rassa, sulla scorta

di tutti i pareri e osservazioni avanzate nel corso dell'istruttoria, ha più volte integrato la documentazione di progetto per tutti gli aspetti segnalati ed oggetto anche delle osservazioni presentate, e ad Ottobre 2017 ha anche ridimensionato e revisionato il progetto stesso e la derivazione d'acqua prevista dal Torrente Sorba.

Preso atto che il Presidente della Provincia con Decreto del 25.11.2016, visto l'art.22 comma 2 dello Statuto Provinciale e visto l'art.107 comma 3 lettera i) del TUEL, ha conferito delega al Dirigente dell'Area Territorio, in ordine all'espressione del parere di compatibilità ambientale per le fasi di Verifica di VIA, di Specificazione dei contenuti del S.I.A. e di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.

Considerato che, dell'adozione del presente atto, è stata fornita preventiva informazione al Presidente della Provincia.

Visti:

- i verbali delle riunioni di Conferenza dei Servizi;
- la L.R. n.40 del 14.12.1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006, e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n.19/2009 "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*", e s.m.i.;
- il D.P.R. n.357/1997 e s.m.i. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", e s.m.i.;
- il D.Lgs n.387/2003 e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- La Legge n.241/1990 e s.m.i. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- l'art.107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*".

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, come evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione.

DETERMINA

1) Di prendere atto degli esiti della riunione convocata dalla Provincia di Vercelli, in occasione della Conferenza dei Servizi del 08.02.2018 (**Allegato B**), con gli Enti preposti (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli e Unione Montana dei Comuni della Valsesia - ex Comunità Montana) ai fini della Verifica delle condizioni di strategicità del progetto presentato dal Comune di Rassa, di cui alla Det. Dir. n.2832 del 19.11.2015, come ridimensionato a Ottobre 2017, secondo i disposti dal PTA; gli Enti preposti hanno valutato positivamente le azioni proposte nel documento presentato dal Comune di Rassa con nota in data 18.12.2017 n.1539 e confermate dal Comune stesso in sede di riunione del 08.02.2018.

2) Di prendere atto dell'istruttoria condotta sul Progetto di "*Impianto idroelettrico Sorba localizzato in Comune di Rassa tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di Rassa*", presentato dal Comune di Rassa con l'istanza di VIA del 26.05.2014, come revisionato in data 04.07.2016 e regolarizzato in data 28.07.2016 nonché corretto per alcuni errori in data 12.09.2016, e poi integrato in data 17.02.2017, 30.03.2017 e 23.06.2017, ed ancora integrato con sostituzioni e revisioni in data 31.10.2017 ed infine ulteriormente integrato e precisato in data 31.01.2018, di cui alle risultanze della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21.09.2016, 06.04.2017, 25.07.2017, 06.12.2017 e in sede conclusiva l'08.02.2018 (**Allegato B**), e alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 30.03.2018 (**Allegato A**).

3) Di esprimere, sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva in data 08.02.2018 (**Allegato B**) e della proposta di adozione del provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento di cui alla Relazione datata 30.03.2018 (**Allegato A**), giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R. n.40/98 sul Progetto di *“Impianto idroelettrico Sorba localizzato in Comune di Rassa tra le località Campello ed il concentrico dell'abitato di Rassa”*, presentato dal Comune di Rassa con l'istanza di VIA del 26.05.2014, come revisionato in data 04.07.2016 e regolarizzato in data 28.07.2016 nonché corretto per alcuni errori in data 12.09.2016, e poi integrato in data 17.02.2017, 30.03.2017 e 23.06.2017, ed ancora integrato con sostituzioni e revisioni in data 31.10.2017 ed infine ulteriormente integrato e precisato in data 31.01.2018. La compatibilità ambientale è comunque subordinata alla piena attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale complessivamente presentata dal proponente, e all'attuazione del sottoelencato quadro di prescrizioni tecnico-ambientali e indicazioni, come emergenti dai pareri acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata di Conferenza dei Servizi, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue, a garantire e migliorare l'inserimento delle opere nel contesto ambientale interessato nonché a garantire una corretta gestione dell'impianto e della derivazione idrica dal punto di vista strettamente ambientale (**Allegato B**), con le precisazioni avanzate sul verbale di Conferenza dei Servizi del 08.02.2018 dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali con nota pervenuta alla Provincia in data 06.03.2018 (**Allegato C**).

Prescrizioni:

1. Fase di cantiere:

- a) Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di cantiere, i mezzi viaggeranno a velocità ridotta e verranno umidificate le aree di lavoro, le piste e le strade sterrate utilizzate, nonché i cumuli di terra accantonata, specie nei periodi più siccitosi.
- b) Si dovrà procedere alla pulizia dei mezzi in uscita dalle aree di cantiere al fine di evitare il deposito di terra e materiali inerti sulle strade asfaltate utilizzate e percorse dai mezzi stessi.
- c) Le aree di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate mediante idonee recinzioni.
- d) Durante la fase di cantiere dovranno essere opportunamente regimate le acque meteoriche al fine di evitare la percolazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel corso d'acqua.
- e) Al fine di contenere e minimizzare le emissioni di polveri in atmosfera nella fase di costruzione delle opere si dovrà procedere con bagnatura periodica dei cumuli di terra accantonata per il riutilizzo e delle piste sterrate, con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi. I cumuli di terreno ottenuto dagli scavi, qualora sia previsto l'accantonamento temporaneamente superiore a mesi due ai fini del riutilizzo finale nelle risistemazioni, dovranno essere inerbiti evitando l'insediamento di entità di flora alloctona.
- f) Come indicato da ARPA, è opportuno che tra gli interventi di mitigazione venga verificata, lungo il tratto di torrente sotteso dall'impianto e nelle aree interferite dai lavori, la presenza/assenza di eventuali entità vegetali alloctone con particolare riferimento a quelle incluse negli elenchi allegati alla D.G.R. n.46-5100 come modificata dalla D.G.R. n.23-2975 del 29.02.2016, in particolare nelle aree interessate da movimenti terra. I risultati dovranno essere trasmessi ad ARPA, alla Provincia alla Regione Piemonte per la presenza della ZPS cd. IT 1120027, anche su supporto cartografico per le debite valutazioni.
- g) Gli interventi da realizzare in alveo e sulle sponde del Torrente dovranno essere gestiti in modo da evitare o minimizzare l'impatto sull'ecosistema fluviale nel suo complesso e sulla fauna ittica in particolare; i lavori in alveo dovranno essere sospesi durante il periodo riproduttivo della fauna ittica e dell'avifauna presente, e dovranno essere effettuati evitando di deviare completamente il corso d'acqua per garantire la sopravvivenza dell'ecosistema a valle delle zone di lavorazione.
- h) Gli interventi in alveo saranno effettuati previa comunicazione ai competenti Uffici Provinciali preposti alla tutela della fauna per le operazioni e tempistiche di eventuale recupero e spostamento

dell'ittiofauna presente, dando attuazione alle eventuali compensazioni individuate dagli Uffici Provinciali, qualora ritenute necessarie.

i) Dovranno essere predisposte tutte le misure atte a evitare la contaminazione del suolo e delle acque superficiali in caso di eventuali sversamenti accidentali; dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento delle sostanze, con utilizzo di materiali idonei da tenere in cantiere (materiale assorbente, sepiolite, ecc.). Lo stoccaggio di materiale potenzialmente inquinante e la sua manipolazione potrà avvenire unicamente ad adeguata distanza dall'alveo ed in condizioni di pendenza tali da consentire, nel caso di eventi incidentali, il pronto intervento degli operatori per arginarne la dispersione. L'eventuale preparazione di manufatti di cemento in loco dovrà essere effettuata in luogo idoneo e distante dall'alveo del Torrente e dal canale di derivazione idrica, le zone di lavoro devono quindi essere isolate dall'alveo. Qualora si renda necessario provvedere al rifornimento di carburante per i mezzi d'opera o i macchinari all'interno dei cantieri, tali operazioni dovranno essere effettuate in aree con idonee caratteristiche tecniche e atte ad evitare versamenti sul suolo, localizzate ad una buona distanza dal corso d'acqua.

j) A lavori ultimati si dovrà procedere tempestivamente allo smantellamento dei cantieri e alla rimozione di tutti i materiali depositati in via temporanea al fine di evitare la creazione di accumuli permanenti in loco; dovrà essere attuato un tempestivo recupero delle aree interferite dai cantieri, comprese le aree spondali del Torrente. Il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, comprese le aree spondali del Torrente, nonché di ogni altra area che risultasse manomessa o degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, incluse le piste utilizzate, dovrà essere attuato in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il miscuglio di erbacee per il ripristino delle aree interferite dai lavori dovrà rispecchiare il più possibile la composizione specifica delle cenosi interferite.

k) Dovranno essere rispettate le condizioni, indicazioni e richieste imposte dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli con nota pervenuta alla Provincia in data 08.02.2018 prot.n.3341, di espressione parere favorevole sotto il profilo idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e di espressione parere favorevole ai sensi dell'art.1 della L.R. 09.08.1989 n.45 nei riguardi delle modificazioni/trasformazioni del suolo.

2. Fase di esercizio:

a) Come richiesto da ARPA, al termine della fase di cantiere dovrà essere svolta una verifica del corretto dimensionamento della gaveta di rilascio del DMV, con opportuno collaudo.

b) Riguardo a tutte le opere di mitigazione e inserimento ambientale a verde, si dovrà procedere a cure colturali e di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per la durata di almeno 5 anni, al fine di migliorarne l'attecchimento, procedendo alla sostituzione delle piante non attecchite.

c) Dovrà sempre, ed in ogni condizione, essere salvaguardata la piccola derivazione già esistente nei pressi del ponte stradale sul torrente Sorba che alimenta la segheria a scopo didattico, già in capo al Comune di Rassa.

d) Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate dal progetto durante tutta la fase di esercizio dell'impianto.

e) Per gli aspetti inerenti la compatibilità paesaggistico-ambientale ed archeologica dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio con nota n.15959 del 05.12.2017. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai ripristini finali delle aree occupate e interferite dal cantiere sia lungo la carreggiata stradale che nelle aree ad essa adiacenti, specie nella zona posta all'incrocio con la strada comunale della Val Sorba.

f) Dovranno essere rispettate le condizioni, indicazioni e richieste imposte dalla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli con nota pervenuta alla Provincia in data 08.02.2018 prot.n.3341, di espressione parere favorevole sotto il profilo idraulico ai sensi del R.D.523/1904 e di espressione parere favorevole ai sensi dell'art.1 della L.R. 09.08.1989 n.45 nei riguardi delle modificazioni/trasformazioni del suolo.

g) Dovranno essere attuate le condizioni e indicazioni indicate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po – Parma con nota n.685/41 del 08.02.2016, riguardo la compatibilità della derivazione con la Pianificazione di Bacino; in particolare il rilascio del DMV è prioritario rispetto al prelievo in ogni condizione idrologica del corpo idrico e la derivazione dovrà essere sospesa nei momenti di maggior criticità idrica.

h) Secondo quanto disposto all'art.38 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque Regionale, la restituzione di acqua al Torrente, proveniente dall'impianto ad acqua fluente destinato alla produzione di energia idroelettrica, dovrà essere realizzata e gestita in modo tale da:

a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;

b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

i) Dovranno essere rispettate le condizioni imposte dalla Società Valsesiana Pescatori Sportivi con nota n.56 del 05.12.2017, relative al mantenimento dell'impegno assunto con la comunicazione prot. n.889 del 21.07.2017 che prevedeva alla SVPS un contributo economico relativo al il minor valore alieutico-turistico del tratto sotteso alla derivazione, a causa della minor superficie del corso d'acqua e quindi alla minore produttività di biomasse ittiche e dunque, di conseguenza, della minor pescosità.

j) L'attività di semina di materiale ittico potrà essere messa in atto solo al termine delle attività di monitoraggio (di almeno 10 anni) di cui al punto c) delle prescrizioni stabilite dal Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali nel parere positivo di Valutazione di Incidenza trasmesso alla Provincia in data 06.12.2017 prot. n.32491; in funzione dei dati acquisiti, al termine di detto monitoraggio potrà essere valutata, di concerto con il soggetto gestore della ZPS "IT1120027", la semina di materiale ittico, che dovrà in ogni caso essere definita in coerenza con i principi di miglioramento generale della qualità del Corpo Idrico, e quindi basata sull'indice ISECI/NISECI definito dalla Normativa vigente.

3. Monitoraggi e controlli

a) Nella progettazione esecutiva dell'impianto, come indicato da ARPA, si dovrà:

- Presentare una Relazione di sintesi che riporti tutti i risultati dei campionamenti effettuati ante operam, coerenti con la norma (seguendo le indicazioni del D.M. n.260/2010), per poter definire completamente lo stato ambientale del Corpo Idrico (si rammenta che tali risultati non concorrono a definire lo stato ambientale del CI in termini ufficiali).

- Presentare il piano dei monitoraggi, che dovrà avere la durata minima di 3 anni e che dovrà contenere i dettagli per:

- i monitoraggi chimico-biologici post-operam della durata almeno triennale, da formulare sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida Regionali D.G.R. 16.03.2015 n.28-1194 e coerente con il D.M. n.260/2010 e con i monitoraggi effettuati in ante operam;

- i monitoraggi della fauna ittica, coerente con quanto indicato dagli altri Enti competenti per la Zona di Protezione Speciale (ZPS cd. IT 1120027) coinvolta dal progetto e relativo a tutte le specie ittiche rilevate;

- il monitoraggio degli aspetti acustici in fase post operam, da effettuare nelle condizioni di massimo funzionamento, entro sei mesi dalla messa in esercizio per verificare il rispetto dei limiti acustici ai recettori e allo scarico. Dovrà anche essere indicato un adeguato piano di manutenzione per il controllo e la sostituzione del setto insonorizzante posto al canale di scarico;

- il monitoraggio dei ripristini in termini di stabilità dei versanti e ricostituzione della struttura vegetale;

- il monitoraggio relativo al totale contrasto della propagazione delle specie alloctone invasive in tutte le aree di cantiere;

- i criteri di archiviazione e distribuzione verso gli Enti (ARPA e Provincia) dei dati di misura (a cadenza oraria) delle portate derivate-rilasciate;

- i risultati dei monitoraggi dovranno essere inviati annualmente, in unico documento, ad ARPA e alla Provincia entro il primo mese dell'anno successivo al monitoraggio da conteggiare a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto; i risultati dei monitoraggi potranno causare variazioni nel disciplinare di concessione o l'adozione di misure specifiche per la tutela degli ecosistemi.

b) Al fine di consentire una adeguata programmazione delle attività di controllo e verifica, la Direzione Lavori dovrà inviare con congruo anticipo, ad ARPA e alla Provincia, una comunicazione di avvio e fine lavori; inoltre, dovrà essere comunicato con congruo anticipo il momento del collaudo dell'opera di presa, che includerà la verifica della scala di deflusso del DMV.

c) Come indicato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con provvedimento n.685/41 del 08.02.2016 di dichiarazione della compatibilità della derivazione con la Pianificazione di Bacino, la derivazione dovrà essere ininfluente e compatibile con il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi fissati dai Piani di bacino; a tal fine, qualora ritenuto necessario, il gestore dell'impianto dovrà adeguare in automatico le opere e le modalità e i valori di prelievo.

4. Indicazioni in linea generale

a) Il materiale di scavo dovrà essere gestito all'interno del cantiere, in caso contrario dovranno essere applicati i disposti dell'art.41 bis della Legge n.98/2013, ovvero gestirlo come rifiuto. Si rammenta che sono esclusi dal lambito di applicazione della Legge n.98/2013 i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

b) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14.01.2008. In corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti di progettazione e, se del caso, intervenire con idonee opere di consolidamento.

c) Si richiama l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lvo n.81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In caso di presenza di attività ricomprese nell'elenco allegato I al D.P.R. n.151/2011 dovranno essere osservati gli obblighi previsti dalla Legge 26.07.1965 n.966 con le modalità procedurali di cui al medesimo Decreto.

d) Il Gestore dell'impianto idroelettrico, dovrà provvedere alla trasmissione dei dati relativi alla produzione energetica, annualmente con dettaglio mensile, alla Provincia di Vercelli Servizio Energia, ad ARPA, e al Comune di Rassa in caso di gestione dell'impianto esterna all'Ente.

e) Ai sensi dell'art.8 della L.R. n.40/98, si dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori, in modo da consentire una adeguata programmazione delle attività di controllo e verifica, ad ARPA e alla Provincia di Vercelli Area lavori Pubblici/Territorio e Area Ambiente.

f) Alla dismissione dell'impianto dovranno essere messe in atto tutte le operazioni di smantellamento e smaltimento delle strutture, come previsto dall'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. A tal fine l'esercente l'impianto dovrà presentare, entro mesi 6 dalla scadenza dell'autorizzazione, all'Autorità Competente che ha disposto il rilascio dell'autorizzazione a costruire e gestire l'impianto, il dettaglio del progetto di dismissione delle opere.

g) Il Proponente dovrà garantire l'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione e compensazione ambientale indicati nella documentazione progettuale e tecnico-ambientale complessivamente presentata, nonché di tutte le prescrizioni e indicazioni sopra indicate, nel corso di realizzazione e gestione delle opere, ancorché affidate anche parzialmente ad altro Soggetto o Società.

4) Il provvedimento positivo di VIA, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.12 comma 9 della L.R. n.40/98, ha efficacia, ai fini dell'inizio dei lavori per l'attuazione degli interventi, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità Competente (Provincia di Vercelli), ai sensi del sopra richiamato art.12 comma 9 della L.R. n.40/98, può prorogare il predetto termine, scaduto il quale senza che sia stata iniziata l'attività, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata.

Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.12 comma 9 della L.R. n.40/98, le attività di costruzione dell'impianto devono essere attuate entro il termine massimo di anni 3; trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dall'Autorità Competente (Provincia di Vercelli) su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

5) Il Giudizio positivo di compatibilità ambientale ricomprende l'Autorizzazione Paesaggistica per le opere in progetto ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., alle condizioni tutte stabilite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Torino con nota n.15959 del 05.12.2017 e del parere favorevole, con condizioni, espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana Valsesia con parere/verbale n.1178/2017 del 31.10.2017 (**Allegato C**).

6) Di esprimere, sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva in data 08.02.2018 (**Allegato B**) e della proposta di adozione del provvedimento conclusivo del Responsabile del Procedimento di cui alla Relazione datata 30.03.2018 (**Allegato A**), giudizio positivo di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n.19/2009 e D.P.R. n.357/1997 e s.m.i., sul progetto, rispetto al sito facente parte della Rete Natura 2000 – ZPS IT 1120027 “*Alta Val Sesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba*”, subordinatamente a tutte le prescrizioni stabilite con il parere favorevole, condizionato, espresso dalla Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali, pervenuto alla Provincia in data 06.12.2017 prot. n.32491 (**Allegato C**).

7) A seguito dell'espressione del Giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui sopra, potrà essere rilasciata l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. per l'impianto in progetto, come da esiti della Conferenza dei Servizi del 08.02.2018 (**Allegato B**).

8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Copia del presente Provvedimento sarà inviata al Proponente il progetto; dell'adozione del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.

Il presente Provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n.40/98, e depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art.6 comma 5 e dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale. (Omissis).

Allegato A Omissis, Allegato B Omissis, Allegato C Omissis, Allegato D Omissis.

Firmato, la Dirigente dell'Area Lavori Pubblici-Territorio, Arch. Caterina Silva.